SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 51

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 dicembre al 4 gennaio 1989)

INDICE

ANDREINI: sulle modalità di rilascio della licenza di pesca marittima (4-02208) (risp. PRANDINI, *ministro della marina mercantile*) *Pag.* 1347

ANGELONI: sul ruolo dei funzionari ispettivi degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro (4-02346) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1348

CALVI: sulle carenze di funzionamento dell'INAIL di Latina (4-01721) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1351

FASSINO: sulla realizzazione del porto di Gioia Tauro (4-02349) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 1352

MONTRESORI: sui motivi della chiusura della scuola media annessa all'Istituto d'arte di Sassari (4-02186) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1353

ONORATO ed altri: sul permesso di soggiorno in Italia agli stranieri per motivi di studio (4-02421) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1354

POLLICE: sul mancato espletamento dei controlli sugli ascensori da parte delle USL di Milano (4-01074) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) *Pag.* 1355

sulla vicenda della «Zanoobia» (4-01869) (risp. PRANDINI, *ministro della marina mercantile*) 1357

SALVATO: sulla proposta di effettuare uno scavo archeologico a Boscotrecase (Napoli) (4-01428) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1358

VIGNOLA: sui capitoli di spesa di investimento di bilancio dello Stato per il 1986 e il 1987 (4-02240) (risp. CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*) 1358

sui contributi a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno (4-02356) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1360

VIGNOLA, INNAMORATO: sul controllo delle spese da destinare agli interventi nel Mezzogiorno (4-02334) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 1361

VISIBELLI: sull'opportunità di dotare la capitaneria di porto di Trani (Bari) di idonei locali (4-02339) (risp. PRANDINI, *ministro della marina mercantile*) 1362

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ANDREINI. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Premesso:

che il decreto 5 maggio 1986 sul rilascio della licenza di pesca marittima ha come finalità il controllo e/o la limitazione delle autorizzazioni per l'esercizio della pesca stessa;

che il decreto prevede all'articolo 3 le procedure necessarie per chi intende esercitare tale attività ma nulla per chi intende costruire imbarcazioni;

che ciononostante i fratelli Doni (cantiere navale di Loreo in provincia di Rovigo) hanno chiesto al Ministero, in data 18 luglio 1987, l'autorizzazione per la costruzione di sei imbarcazioni;

che la richiesta per tre di esse è precedente alla data di emanazione del decreto;

che un costruttore potrebbe lavorare anche per l'estero;

che la ditta Doni, fondata nel 1613, è l'unica operante in Polesine in tale settore e offre occupazione a trenta lavoratori;

che, infine, durante l'estate, nel periodo di fermo-pesca, non era neppure consentito accedere ai cantieri per le riparazioni, con grave danno per la cantieristica e per la pesca,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi, a quattro mesi di distanza, la pratica non abbia ancora ricevuto risposta definitiva;

se l'articolo 3 non debba riferirsi ai soli pescatori e non ai costruttori di imbarcazioni;

se infine l'interpretazione della norma sia omogenea per l'intero territorio nazionale ed eventualmente in base a quale circolare.

(4-02208)

(6 ottobre 1988)

RISPOSTA. - L'articolo 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1986, recante norme per il rilascio delle licenze di pesca, detta disposizioni, come si ricava dall'articolo 1 dello stesso provvedimento, esclusivamente per il rilascio della licenza di pesca agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di pesca che intendono esercitare l'attività con navi da costruire o da importare e non alle società o alle imprese di costruzioni di navi.

Da ciò si può dedurre facilmente il motivo per cui l'istanza della ditta Doni - titolare di un cantiere navale in provincia di Rovigo e mirante ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione di sei navi - non ha trovato accoglimento; essa infatti non rientrava tra i soggetti cui il decreto ministeriale citato si rivolge.

Quanto sopra è stato peraltro comunicato alla ditta in questione dal competente servizio della pesca marittima con nota n. 62212791 del 1° dicembre 1988.

Si precisa inoltre che la disposizione di cui al citato articolo 3, in quanto norma contenuta in un decreto ministeriale emanato in attuazione della legge n. 41 del 1982, sulla razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, ha vigenza per l'intero territorio nazionale.

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

(20 dicembre 1988)

ANGELONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere:

il numero complessivo dei funzionari ispettivi che operano presso gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro;

come gli stessi siano organicamente distribuiti presso le varie sedi regionali e provinciali.

(4-02346)

(27 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Premesso che l'ispettorato del lavoro, pur con una dotazione di personale molto scarsa, svolge con regolarità le proprie funzioni di vigilanza nel mondo del lavoro, si informa l'onorevole interrogante che presso gli ispettorati provinciali operano 2.328 unità ispettive (di cui 1.930 ispettori e 398 addetti alla vigilanza) e presso gli ispettorati regionali 107 unità ispettive (di cui 84 ispettori e 23 addetti alla vigilanza), per un totale di 2.435 elementi, distribuiti organicamente presso le varie sedi, come risulta dall'allegato elenco.

Si precisa, inoltre, che tale ripartizione è stata effettuata tenendo conto della diversa densità e distribuzione delle aziende che operano nel mondo del lavoro e, quindi, soggette alla vigilanza dell'organo ispettivo, nonchè delle particolari problematiche socio-economiche esistenti nelle aree del Meridione a fronte di quelle del Settentrione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(27 dicembre 1988)

ISPETTORATI DEL LAVORO	UNITÀ ISPETTIVE					
	sedi provinciali			sedi regionali		
	ispettori	add. vigil.	totale	ispettori	add vigil.	totale
Alessandria	13	2	15			
Asti	10	4	14			
Cuneo	11	4	15			
Novara	12	1	13			
Torino	62	16	78	4	1	5
Vercelli	15	2	17			
TOTALE PIEMONTE	123	29	152			
Aosta	15	–	15			
TOTALE VALLE D'AOSTA	15	–	15			
Bergamo	22	5	27			
Brescia	15	5	20			
Como	17	7	24			
Cremona	10	3	13			
Mantova	8	3	11			
Milano	79	23	102	6	4	10
Pavia	18	4	22			
Sondrio	8	6	14			
Varese	14	5	19			
TOTALE LOMBARDIA	191	61	252			

ISPETTORATI DEL LAVORO	UNITÀ ISPETTIVE					
	sedi provinciali			sedi regionali		
	ispettori	add. vigil	totale	ispettori	add. vigil	totale
Belluno	3	4	7			
Padova	19	2	21			
Rovigo	4	2	6			
Treviso	17	6	23			
Venezia	17	2	19	4	1	5
Verona	19	7	26			
Vicenza	17	5	22			
TOTALE VENETO	96	28	124			
Gorizia	7	2	9			
Pordenone	13	3	16			
Trieste	11	4	15	5	–	5
Udine	14	6	20			
TOTALE FRIULI V G	45	15	60			
Genova	25	9	34	2	–	2
Imperia	8	1	9			
La Spezia	15	3	18			
Savona	13	5	18			
TOTALE LIGURIA	61	18	79			
Bologna	36	15	51	6	2	8
Ferrara	10	4	14			
Forlì	21	9	30			
Modena	13	3	16			
Parma	13	6	19			
Piacenza	8	3	11			
Ravenna	11	4	15			
Reggio Emilia	10	3	13			
TOT. EMILIA ROMAGNA	122	47	169			
Arezzo	13	5	18			
Firenze	32	7	39	7	2	9
Grosseto	10	3	13			
Livorno	16	5	21			
Lucca	17	8	25			
Massa Carrara	11	2	13			
Pisa	19	5	24			
Pistoia	12	3	15			
Siena	17	7	24			
TOTALE TOSCANA	147	45	192			
Perugia	21	2	23	4	1	5
Terni	16	4	20			
TOTALE UMBRIA	37	6	43			
Ancona	22	6	28	4	2	6
Ascoli Piceno	18	3	21			
Macerata	10	1	11			
Pesaro-Urbino	15	3	18			
TOTALE MARCHE	65	13	78			

ISPETTORATI DEL LAVORO	UNITÀ ISPETTIVE					
	sedi provinciali			sedi regionali		
	ispettori	add. vigil	totale	ispettori	add vigil.	totale
Frosinone	31	6	37			
Latina	24	7	31			
Rieti	21	3	24			
Roma	155	18	173	9	3	12
Viterbo	15	–	15			
TOTALE LAZIO	246	34	280			
Campobasso	18	2	20	4	–	4
Isernia	10	1	11			
TOTALE MOLISE	28	3	31			
Chieti	16	–	16			
L'Aquila	20	–	20	1	–	1
Pescara	28	4	32			
Teramo	17	1	18			
TOTALE ABRUZZO	81	5	86			
Avellino	34	7	41			
Benevento	26	–	26			
Caserta	58	13	71			
Napoli	120	22	142	9	2	11
Salerno	52	5	57			
TOTALE CAMPANIA	290	47	337			
Bari	63	5	68	8	1	9
Brindisi	14	5	19			
Foggia	29	3	32			
Lecce	29	4	33			
Taranto	37	5	42			
TOTALE PUGLIA	172	22	194			
Matera	14	1	15			
Potenza	12	–	12	2	–	2
TOTALE BASILICATA	26	1	27			
Catanzaro	35	1	36			
Cosenza	32	2	34			
Reggio Calabria	50	4	54	5	1	6
TOTALE CALABRIA	117	7	124			
Cagliari	28	7	35	4	3	7
Nuoro	16	4	20			
Oristano	7	3	10			
Sassari	17	3	20			
TOTALE SARDEGNA	68	17	85			
TOTALE NAZIONALE	1.930	398	2 328	84	23	107

CALVI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'azione dell'INAIL è finalizzata alla tutela del lavoratore dipendente che ha subìto un infortunio sul lavoro;

che l'intervento di tale Istituto deve svilupparsi in maniera rapida e soddisfacente, una volta accertate cause e circostanze dell'infortunio, secondo il principio dell'automaticità nel caso in cui la pratica di infortunio si presenti completa;

che la liquidazione dell'indennità di temporanea deve avvenire in un lasso di tempo molto limitato;

che per le pratiche incomplete di documentazione si deve, preventivamente, provvedere ad informare il lavoratore interessato per acquisire l'eventuale certificazione mancante,

l'interrogante chiede di sapere:

perché l'INAIL di Latina, in contrapposizione con quanto premesso, non provveda con celerità alla liquidazione dell'indennità giornaliera di temporanea;

perché tale Istituto «chiuda», senza alcun indennizzo, moltissime pratiche incomplete di documentazione, senza avvertire preventivamente i lavoratori interessati;

quali siano le iniziative che si intende assumere per eliminare i notevoli danni che vengono arrecati ai lavoratori infortunati a seguito di tale negligente atteggiamento.

(4-01721)

(8 giugno 1988)

RISPOSTA. - Va osservato in via preliminare che, secondo quanto riferito dall'INAIL, la sede di Latina, come del resto le altre dipendenze dell'istituto, svolge la sua attività istituzionale nel rispetto dei termini fissati dalla normativa in materia.

I seguenti dati, relativi alla gestione degli infortuni, per l'anno 1987, distinti per l'ufficio di Latina e per la circoscrizione di Formia, confermano quanto precisato dall'istituto:

	sede Latina	ufficio Formia	totale
pratiche di infortunio aperte	7.287	1 760	9.047
pagamenti di temporanea effettuati	5 984	1.329	7 313
pratiche da definire a fine anno	1.323	431	1 754

Per l'anno in corso i dati presentano analogo andamento.

La giacenza di pratiche da definire a fine anno può ritenersi normale e fisiologica, in quanto comprensiva di tutti i casi denunciati per i quali non è stato possibile acquisire tutti gli elementi amministrativi e sanitari per la relativa definizione entro l'anno.

Va comunque fatto presente che, per taluni casi particolari, non si è potuto rispettare i tempi di pagamento dell'indennità di temporanea, fissati dal testo unico n. 1124 del 1965, a causa di disfunzioni di natura tecnico-operativa, peraltro attualmente superate.

Per quanto concerne la definizione negativa delle pratiche, il fenomeno è insignificante nel contesto dell'attività della sede perchè sulla base di una stima approssimativa per eccesso, emerge un dato di circa 40 casi al mese comprensivi di duplicati di pratiche, di situazioni non di competenza dell'istituto e di casi carenti di documentazione, per i quali, peraltro, i relativi provvedimenti sono adottati «salvo riesame» ad istanza della parte, e ciò al duplice scopo di tutelare completamente i diritti dell'infortunato, stimolandolo a compiere i necessari atti di procedura, e di eliminare un carico fittizio di pratiche altrimenti improcedibili.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(27 dicembre 1988)

FASSINO. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che recentemente l'Agenzia per il Mezzogiorno ha tagliato il finanziamento della costruzione dei bacini di carenaggio e delle darsene di servizio per il porto di Gioia Tauro, proposti dalla regione Calabria nel piano di attuazione della legge n. 64 del 1986;

che tale orientamento rischierebbe di vanificare sostanzialmente l'utilità delle ingenti risorse pubbliche finora impiegate per la realizzazione del porto di Gioia Tauro;

che tale decisione contrasta con la volontà delle istituzioni regionali e locali che vedono nell'utilizzo polifunzionale del porto una importante possibilità di decollo economico e sociale dell'area;

che, qualora questa impostazione dell'Agenzia fosse fatta propria anche dal Governo, risulterebbe vanificato tutto un programma di sviluppo elaborato in oltre quindici anni, con gravi conseguenze sociali e con un forte impatto per la credibilità delle istituzioni in una zona che vive drammatici problemi occupazionali e di disgregazione sociale,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno riesaminare tutto il problema.

(4-02349)

(27 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si fa presente che non risulta che l'Agenzia per il Mezzogiorno abbia «tagliato» i finanziamenti per la regione Calabria, in quanto il sistema operativo dell'intervento straordinario attivato dalla legge n. 64 del 1986 prevede che i finanziamenti siano approvati dal CIPE nell'ambito dei piani annuali di attuazione (del programma triennale), su proposta del Ministro per il Mezzogiorno; l'Agenzia eroga fondi già stanziati.

Nell'ambito del primo e secondo piano annuale di attuazione della legge n. 64 del 1986 sono stati approvati per Gioia Tauro i seguenti interventi per un totale di 186,516 miliardi:

primo piano annuale di attuazione (delibera CIPE 29 dicembre 1986): opere completamento porto di Gioia Tauro: lire 141,120 miliardi; studi,

indagini, elaborazioni progettuali per completamento del porto di Gioia Tauro: lire 7,000 miliardi;

secondo piano annuale di attuazione (delibera CIPE 3 agosto 1988): infrastrutture di base dell'area industriale di Gioia Tauro: lire 36,562 miliardi; metanizzazione agglomerato industriale di Gioia Tauro: lire 1,834 miliardi.

Gli interventi approvati nel primo e secondo piano annuale di attuazione della legge n. 64 del 1986 (186,516 miliardi) si sommano a quelli in corso, finanziati in passato dalla ex Casmez ai sensi delle leggi n. 853 del 1971 e n. 183 del 1976, che risultano complessivamente di 644 miliardi all'inizio del 1988 (impegni in lire correnti); questi ultimi interventi rientrano nel capitolo «completamenti e trasferimenti» in corso da parte dell'Agenzia.

Riguardo alle opere portuali proposte dalla regione Calabria per Gioia Tauro per il secondo piano annuale di attuazione e non approvate (bacini di carenaggio: 213 miliardi; darsene: 72 miliardi) si fa presente che tale progetto si pone in contrasto con la sesta direttiva CEE n. 87/167 del 26 gennaio 1987, la quale condiziona gli interventi degli Stati membri nel settore della cantieristica. Questo settore infatti è considerato in crisi e pertanto non bisogna aumentarne la capacità produttiva. Ne consegue che gli interventi agevolati dagli Stati membri non devono portare ad un aumento della capacità complessiva di ciascun paese nel settore, per cui aprire nuovi bacini di carenaggio significa chiudere i bacini esistenti; in proposito precise indicazioni sono state emanate dal Ministro della marina mercantile.

Conclusivamente, si ritiene che i finanziamenti già approvati risultino in grado di consentire la funzionalità del porto di Gioia Tauro sia rispetto agli insediamenti produttivi che rispetto al sistema generale dei trasporti; occorre piuttosto, in tempo utile, risolvere il problema della titolarità gestionale del porto.

Il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GASPARI

(1° dicembre 1988)

MONTRESORI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere:

i motivi che hanno determinato la chiusura della scuola media annessa all'Istituto d'arte di Sassari;

se nel decidere il trasferimento degli alunni iscritti dopo regolare preiscrizione alla prima classe si sia tenuto conto del fatto che:

1) l'anno scolastico iniziato crea notevoli problemi per la collocazione degli alunni presso altri istituti;

2) la scuola citata è l'unica nella provincia che prepara adeguatamente ed in modo specifico alla frequenza nell'Istituto d'arte;

3) il comune di Sassari aveva predisposto il programma di potenziamento e ammodernamento dei locali della scuola e di adeguata e conseguente pubblicizzazione presso le famiglie;

4) la soppressione porterà ad una situazione di disagio generale per il futuro dell'Istituto d'arte di Sassari, ricco di tradizioni culturali e fortemente impegnato didatticamente.

(4-02186)

(4 ottobre 1988)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, il provveditore agli studi di Sassari ha fatto presente che, in sede di formazione dell'organico di fatto per l'anno scolastico 1988-89, alla prima classe della scuola media annessa al locale Istituto d'arte erano risultati iscritti soltanto 14 alunni, rispetto ai 20 previsti invece dall'organico di diritto.

Considerato, pertanto, che tale classe era anche l'unica costituita presso il predetto istituto e che, quindi, non sarebbe stato possibile dirottare gli iscritti in classi collaterali, si è reso necessario adottare il lamentato provvedimento di soppressione, tenuto conto che le disposizioni in atto vigenti consentono, com'è noto, la formazione di prime classi con un numero di alunni non inferiore, di norma, alle 25 unità.

Non pare, del resto, che dalla soppressione in questione possano derivare danni ai 14 allievi interessati o all'Istituto d'Arte summenzionato, dal momento che i primi hanno modo di continuare i propri studi presso le altre 12 scuole medie, funzionanti nella città di Sassari, e che al secondo si iscrivono annualmente gli alunni licenziati da tutte le scuole medie della stessa città e della provincia.

Il medesimo provveditore agli studi ha, al riguardo, informato che, presso l'istituto di cui trattasi, sono state autorizzate, per il corrente anno scolastico, ben 9 prime classi.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(14 dicembre 1988)

ONORATO, ZUFFA, PIERALLI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* – Premesso che alcune università italiane, e in particolare quella di Firenze, condizionano l'iscrizione degli studenti stranieri agli anni di corso successivi al primo al possesso, da parte degli stanieri, del permesso di soggiorno per motivi di studio, e negano invece tale iscrizione agli stranieri che abbiano il permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

rilevato:

che iscrizioni sono state negate anche a rifugiati politici in possesso di permessi di soggiorno per motivi di lavoro;

che circolari e disposizioni del Ministero dell'interno, anche successive all'entrata in vigore della legge n. 943 del 1986 relativa ai lavoratori extracomunitari, non hanno risolto i dubbi e le ambiguità, tanto è vero che il Ministro della pubblica istruzione, pur avendo dato assicurazione al Ministro dell'interno di seguire il suo indirizzo, ha di recente confermato in un telegramma al rettore dell'università di Firenze che «studenti stranieri extracomunitari dimoranti in Italia possono presentare permesso soggiorno per lavoro in alternativa permesso soggiorno per motivi di studio soltanto ai fini immatricolazione primo anno corso. Per iscrizione anni successivi al primo devono invece essere in possesso permesso soggiorno per motivi di studio» (telegramma n. 1988 del 7 settembre 1988);

considerato:

che questa prassi interpretativa, costringendo gli studenti extracomunitari, dopo il primo anno di corso, a munirsi del permesso di soggiorno per motivi di studio al posto di quello per motivi di lavoro, li espone alla

drammatica alternativa di non potersi più mantenere agli studi con i proventi del lavoro in Italia, ovvero di ricorrere al lavoro irregolare;

che tutto ciò contrasta palesemente con la lettera e lo spirito della legge n. 943 del 1986, che in via transitoria vuole favorire la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari residenti nel nostro paese e in via generale garantisce a tutti costoro «parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani», in particolare per il diritto allo studio e all'istruzione universitaria,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per assicurare sin dal corrente anno accademico che gli studenti lavoratori stranieri abbiano gli stessi diritti di studio e di iscrizione universitari di cui godono gli studenti lavoratori italiani.

(4-02421)

(15 novembre 1988)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che i chiarimenti forniti con telegramma n. 1988 del 7 settembre 1988 al rettore dell'università degli studi di Firenze, in riscontro ad apposito quesito, hanno tenuto in considerazione le disposizioni concernenti l'iscrizione alle università degli studenti stranieri in Italia contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 559/223/388 del 19 agosto 1985.

Detta normativa, infatti, subordina il rinnovo del permesso di soggiorno degli studenti stranieri, iscritti nelle università italiane, al superamento di almeno tre esami nel primo biennio e di altrettanti esami in ciascun anno successivo.

Si ritiene di dover precisare al riguardo che la prescrizione in parola non ha, certo, lo scopo di limitare l'accesso degli studenti stranieri nel nostro paese, bensì quello di garantire che l'iscrizione degli studenti negli atenei italiani sia finalizzata allo svolgimento di un serio corso di studi.

Sembra, inoltre, opportuno sottolineare che il possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio non esclude che gli studenti stranieri possano svolgere eventuali attività lavorative, nel limite di 500 ore annuali, secondo quanto previsto dalla legge n. 943 del 1986.

In tal senso questo Ministero, con fonogramma del 17 novembre 1988, ha ulteriormente chiarito alla stessa università di Firenze che gli studenti extracomunitari possono, comunque, iscriversi ai corsi universitari, muniti del solo permesso di soggiorno per motivi di lavoro, purchè residenti legalmente in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 943 del 1968.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(14 dicembre 1988)

POLLICE. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che 67.000 ascensori a Milano continuano a funzionare senza che da anni siano stati controllati dai tecnici preposti dalle USL;

considerato che le USL che dal 1978 sono state incaricate di effettuare i controlli non hanno il personale sufficiente per rispettare il calendario degli impegni e che la mole di lavoro è in continuo aumento;

appreso che il collegio degli ingegneri di Milano, tramite il suo presidente, ha mandato a tutti i responsabili USL incaricati lettere di diffida e minacce di messa in mora in caso di inadempienza,

l'interrogante chiede di sapere:

se per intervenire non si attenda che avvengano gravi disgrazie;

per quale ragione non venga data alle USL priorità operativa per questo tipo di controllo, piuttosto che per tante altre pratiche burocratiche amministrative meno urgenti e meno pericolose per l'incolumità dei cittadini;

se la carenza di personale tecnico sia tale da non garantire questi controlli e perchè, qualora impossibilitati ad assumere il personale indispensabile, non si proceda, sia per le USL che per l'ISPESL, con contratti a termine o convenzioni finalizzate e opportunamente regolamentate, remunerate con apposite tabelle rapportate al trattamento dei tecnici dipendenti;

se il concetto di protezione civile non includa anche il rischio che i cittadini corrono quotidianamente con l'uso di tecnologie non collaudate nè controllate.

(4-01074)

(9 febbraio 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.

In merito ai controlli tecnici sulla sicurezza di ascensori e montacarichi è bene, innanzitutto, distinguere fra i controlli preliminari in funzione di omologazione e collaudo dei nuovi impianti, demandati alle strutture territoriali dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e – nel caso di specie – al relativo dipartimento di Milano, e quelli connessi alle successive verifiche, nella fattispecie devoluti alla competenza del Presidio multizonale di prevenzione (PMIP) di Milano, annesso a quella USL 75 della regione Lombardia.

Se distinti sono i compiti espletati nel settore dall'ISPESL e dalle unità sanitarie locali, va invece sottolineato che è comune ad entrambi i tipi di strutture un'obiettiva carenza di personale tecnico (ingegneri e periti diplomati) in grado di svolgere in modo ed in tempi adeguati, rispetto alla notevole e crescente incidenza numerica degli apparecchi e degli impianti esistenti, le complesse funzioni in materia ereditate dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) e dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC).

Non possono così negarsi, obiettivamente, i ritardi ed i disservizi specificamente lamentati per le verifiche nel settore dall'onorevole interrogante, che risultano non a caso accentuati – per ovvi motivi – nelle aree più industrializzate dell'Italia settentrionale, ivi comprese le province di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Sondrio e Varese.

Mentre non si ha notizia di pur auspicabili «contratti a termine» o convenzioni, stipulati in via alternativa dalle USL maggiormente interessate per avvalersi altrimenti delle professionalità tecniche necessarie ai fini di tali adempimenti, risulta che la regione Lombardia ha cercato di ovviare con

iniziative conseguenti all'approvazione della legge regionale 30 maggio 1985, n. 67.

È appena il caso di rilevare, comunque, che la potestà di ampliamento delle piante organiche provvisorie delle USL, ivi compresi i relativi presidi, già conferita - a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12) - al Ministro della sanità su richiesta delle regioni interessate e sentito il Consiglio sanitario nazionale, a seguito di una recente pronuncia della Corte costituzionale, deve oggi intendersi direttamente ed autonomamente attribuita all'autorità regionale.

In tal senso si è disposto il potenziamento degli organici dei preesistenti presidi multizonali di igiene e prevenzione regionali, autorizzando nel giugno 1988 un'ulteriore assunzione di personale da destinare a cinque nuovi presidi multizonali, di recente istituzione.

È auspicabile che queste misure, consentendo un potenziamento «mirato» delle preesistenti dotazioni di personale tecnico specializzato dei presidi multizonali più intensamente interessati da tali compiti ed una parallela diminuzione degli adempimenti in materia (a seguito dell'attivazione nella regione dei presidi di nuova istituzione), possano almeno contribuire ad un sensibile miglioramento della situazione, con riduzione delle pratiche «arretrate» e, in generale, con un più rapido e frequente espletamento dei relativi controlli d'istituto.

Quanto ai richiamati obiettivi della «protezione civile», parrebbe indubbio che essa comprenda compiti di più generale tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente dalle catastrofi, dalle calamità naturali e da altri eventi pericolosi, ma - alla luce della normativa vigente che ha istituito il relativo Dipartimento codificandone le funzioni - non risulta finora prevista, fra queste ultime, alcuna competenza in materia di individuazione, previsione e prevenzione delle possibili fonti di rischio.

Si ha notizia, peraltro, di iniziative legislative in corso di predisposizione presso quel Dipartimento, da cui discenderebbe fra l'altro, in prospettiva, la possibilità di elaborare studi e programmi tecnico-operativi sulle varie ipotesi di «rischio».

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(9 dicembre 1988)

POLLICE. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Premesso che il Ministero della marina mercantile ha potuto reperire agevolmente 4 miliardi di lire per sistemare con denaro pubblico la vicenda della «Zanoobia» anche se i responsabili - che avrebbero dovuto pagare i danni - erano facilmente reperibili, l'interrogante chiede di sapere se sarà possibile finalmente dare attuazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1110 del 14 settembre 1957 («Istituzione delle medaglie d'onore per lunga navigazione») che interessa 5.000 marittimi italiani i quali attendono da anni tale riconoscimento di cui è cessata l'assegnazione a causa dell'insufficienza dei capitoli di bilancio del competente Ministero.

(4-01869)

(5 luglio 1988)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione specificata in oggetto, si deve innanzitutto precisare che l'intervento finanziario per la soluzione della vicenda legata alla nave «Zanoobia» ed al carico da essa trasportato è stato fatto gravare sugli stanziamenti di cui dispone il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.

Per quanto concerne l'assegnazione delle medaglie d'onore (d'oro, d'argento e di bronzo) per lunga navigazione, si informa che i fondi relativi, iscritti al capitolo 1553 del bilancio del Ministero della marina mercantile, ammontano, per l'anno in corso, a lire 93.600.000.

Tale disponibilità consente di assegnare solo un centinaio di medaglie in un anno, in maggioranza d'oro, atteso che il costo unitario medio è di circa lire 700.000; ciò a fronte di richieste molto più numerose.

Sono all'esame dell'amministrazione della Marina mercantile idonee iniziative volte ad ottenere maggiori stanziamenti, anche al fine di regolarizzare ed espletare in tempi brevi la consegna delle onorificenze ancora inevase.

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

(7 dicembre 1988)

SALVATO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che da alcuni anni autorità locali ed esperti anche a livello internazionale hanno avanzato la proposta di effettuare uno scavo archeologico nel comune di Boscotrecase (Napoli), tendente al recupero del settore occidentale di una villa imperiale di epoca romana, denominata «villa imperiale di Agrippa»;

che al tal fine è stato consegnato al Ministero per i beni culturali e ambientali il 16 maggio 1984 un programma corredato da una apposita relazione, da dati delucidati e da grafici indicativi;

considerato l'enorme valore artistico ed archeologico dei beni di cui si propone il recupero,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda intervenire.

(4-01428)

(19 aprile 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto il soprintendente archeologico di Pompei ha fatto presente di ritenere che, essendo la «villa imperiale di Agrippa» ubicata sotto il centro abitato della città di Boscotrecase e l'area libera, su cui eseguire l'intervento di scavo, assai limitata, allo stato non è adeguatamente giustificato procedere all'intervento richiesto.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(21 dicembre 1988)

VIGNOLA. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8

maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918, per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986
  cap. 7540 L. 52.000.000.000
- anno finanziario 1987
  cap. 7540 L. 136.000.000.000.

(4-02240)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto con la quale si chiede di conoscere gli impegni assunti ed i relativi importi per gli esercizi finanziari 1986 e 1987 concernenti la quota di riserva per gli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si fa presente quanto segue.

La legge 17 maggio 1983, n. 217 - legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica - nel definire i princìpi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dispone un intervento finanziario aggiuntivo dello Stato (Titolo II, articolo 13) ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno. Infatti, il 70 per cento delle risorse di cui all'articolo citato è ripartito fra tutte le regioni ed il 30 per cento esclusivamente tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del citato testo unico n. 218 del 1978. Le regioni, nell'ambito delle loro autonome competenze hanno erogato i fondi anzidetti agli operatori dell'industria alberghiera aventi diritto.

Circa la riserva per il Mezzogiorno nella misura del 40 per cento stabilita da decreti del Ministero del tesoro indicati dall'onorevole interrogante, si fa presente che, sullo stanziamento complessivo di lire 130.000.000.000, la somma attribuita alle regioni nel Mezzogiorno per l'anno finanziario 1986, sul capitolo 7540 del Ministero del turismo e dello spettacolo ammonta a lire 72.384.616.000, pari al 55,68 per cento, mentre per il 1987 - così come previsto dal decreto ministeriale 12 dicembre 1987 del Ministero del tesoro - sullo stanziamento complessivo di lire 200.000.000.000, la somma attribuita alle suddette regioni è stata di lire 111.433.549.000, pari al 55,72 per cento.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

(22 dicembre 1988)

VIGNOLA. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che il comma 52 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, (finanziaria 1988) prevede un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992 per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1° ottobre 1987, e prevede altresì che tale contributo è rispettivamente aumentato di lire 600.000, di lire 480.000 e di lire 360.000 nel caso di assunzione di donne o di uomini disoccupati da più di 12 mesi e di età compresa tra i 25 e i 40 anni;

che detto contributo è concesso dal 1° gennaio 1988 limitatamente alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1° ottobre 1987, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a tali nuove assunzioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se siano state predisposte, come previsto nel succitato articolo della legge, con il concerto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro le modalità per concedere ed erogare il detto contributo;

se il CIPE abbia individuato, su proposta congiunta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto dei livelli di disoccupazione, le aree del Mezzogiorno nelle quali è reso operativo il suddetto contributo;

se intanto siano state avanzate domande di concessione di tale contributo, da quali aree e da quali industrie manifatturiere, artigiane e cooperative e per quanti lavoratori rispettivamente per la prima e la seconda fascia;

se infine il Ministro in indirizzo abbia ritenuto opportuno disporre di sua iniziativa una qualche forma di più ampia informazione in merito alla norma predetta onde sollecitare le imprese interessate ad utilizzarla e a procedere quindi a nuove assunzioni.

(4-02356)

(27 ottobre 1988)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione in oggetto si comunica che con decreto interministeriale del 30 giugno 1988 sono state definite le modalità di concessione e di erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in favore delle aziende operanti in tutte le aree del Mezzogiorno, giusta deliberazione del CIPE in data 14 giugno 1988.

Successivamente, con apposita circolare n. 60 del 30 giugno 1988, l'amministrazione ha provveduto a fornire – al fine di assicurare uniformità applicativa da parte degli uffici ed ispettorati regionali e provinciali del lavoro – le opportune direttive per una puntuale attuazione della normativa in esame.

Gli uffici, da parte loro, d'intesa con le varie associazioni di categoria, hanno provveduto a portare a conoscenza dei potenziali interessati le predette direttive applicative della legge.

Inoltre il Ministero, al fine di pubblicizzare in modo capillare la richiamata normativa, ha realizzato, con grande sforzo operativo, una *mail list* di oltre 63.000 imprese industriali manifatturiere anche artigiane e

cooperative del Mezzogiorno, alle quali ha inviato direttamente copia del decreto e della circolare, nonchè uno schema di domanda per la richiesta dei benefici previsti dall'articolo 15, comma 52.

Si precisa, infine, che presso le sedi competenti incominciano a pervenire le prime domande di concessione del contributo da parte delle aziende interessate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(27 dicembre 1988)

VIGNOLA, INNAMORATO. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per sapere:

se e quando, dai precedenti Ministri o dall'attuale, sia stato predisposto presso gli uffici un qualche sistema di controllo, e con quali esiti, per verificare anno per anno gli impegni assunti e le spese effettuate sui capitoli di spese per investimenti nei bilanci dei diversi Ministeri sui quali è apposta una riserva a favore del Mezzogiorno e che, a questo fine, sono identificati con decreto del Ministro del tesoro a norma dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

se il Ministro in indirizzo, avvalendosi ora anche dell'augurabile efficiente apporto del dipartimento per il Mezzogiorno presso la Presidenza del Consiglio, abbia predisposto tale sistema di controllo per i capitoli del bilancio 1987 e 1988 identificati dai rispettivi decreti del Ministro del tesoro;

se per il 1987 siano stati identificati i capitoli di bilancio sui quali non sono stati assunti impegni al fine della devoluzione delle somme riservate nei decreti come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno a norma dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 64 del 1986.

(4-02334)

(26 ottobre 1988)

RISPOSTA. - L'istituto della riserva, in favore dei territori meridionali, del 40 per cento delle spese di investimento delle amministrazioni statali e degli altri soggetti obbligati è in atto regolato dall'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, integrato con le disposizioni dettate, sulla medesima materia, dall'articolo 17, commi 6, 7 e 8, della legge n. 64 del 1986. Da tale normativa derivano i poteri di controllo esercitabili ai fini dell'effettiva applicazione di detta riserva.

In particolare, per quanto concerne i capitoli di spesa annualmente individuati dal Ministro del tesoro, il controllo è effettuato dallo stesso Ministero per il tramite delle ragionerie centrali operanti presso le amministrazioni che gestiscono i capitoli in parola. Detto controllo è effettuato precostituendo, sui fondi stanziati nei capitoli individuati dal decreto anzidetto, un vincolo pari alla somma riservata al Mezzogiorno.

Conseguentemente, in sede di gestione dei capitoli, verranno imputati sulla somma riservata i soli impegni di spesa destinati al Mezzogiorno.

È evidente che il controllo in questione si esplica specificamente per i capitoli individuati in ciascun anno finanziario, per cui le quote che al

termine del periodo di conservazione nel conto dei residui (3 anni successivi a quello di iscrizione in bilancio) non risultino impegnate a favore del Mezzogiorno vengono portate in aumento delle assegnazioni previste dalla legge n. 64 del 1986, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge stessa.

Si fa infine presente che per conseguire la migliore osservanza dell'obbligo della riserva, nel quadro più generale del coordinamento degli interventi straordinari con quelli ordinari nel Mezzogiorno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha costituito, con proprio decreto del 20 luglio 1988, una apposita commissione interministeriale nella quale sono rappresentate tutte le amministrazioni statali ritenute significative per il conseguimento dei predetti obiettivi. Concretamente detta commissione sta definendo il flusso dei dati finanziari occorrenti per potere, in una seconda fase, valutare in termini settoriali, temporali e territoriali gli interventi programmati ed il loro grado di realizzazione, al fine anche della verifica del rispetto dei vincoli di legge sulle risorse da destinare al Mezzogiorno.

Il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GASPARI

(3 gennaio 1989)

VISIBELLI. – *Al Ministro della marina mercantile.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Trani (Bari) sta decidendo un contributo finanziario per la sistemazione degli uomini dell'equipaggio di una motovedetta militare che l'ispettorato marittimo ha comunicato di poter mettere al servizio del porto di Trani;

che la struttura dell'esistente capitaneria (dotata di due stanze, riservate agli uffici, e di una più grande, riservata al personale di caserma che comprende sei marinai e tre sergenti, per fortuna celibi), già insufficiente per l'attuale, non consentirebbe assolutamente l'ulteriore accasermamento dei tre uomini dell'equipaggio della motovedetta;

che attualmente nel porto di Trani stazionano circa seicento imbarcazioni, la maggior parte delle quali da diporto;

che anzi il predetto numero di imbarcazioni (e particolarmente la quota di quelle da diporto) è destinata ad aumentare per il progetto della civica amministrazione di Trani di trasferire l'attività peschereccia e commerciale all'avamporto, permettendo così ai diportisti di poter disporre di un bacino portuale più ampio e capiente;

considerato che quanto innanzi rende ancor più urgente la necessità di disporre di un mezzo efficace per il controllo e la sicurezza della navigazione e che, tra l'altro, la motovedetta, oltre ad avere una funzione di soccorso immediato e di prevenzione, soddisferà anche le numerose richieste per attività sportive praticate sul mare;

evidenziato che il comune di Trani non ha l'obbligo di trovare soluzione ai problemi logistici del personale della capitaneria di porto di Trani ma, come già in passato, di tanto si farà carico perchè tale necessità è particolarmente avvertita dalla marineria tranese poichè, tra l'altro, la capitaneria più volte si è trovata nelle condizioni di non poter disporre di un mezzo proprio per poter soddisfare le richieste di soccorso, anche perchè il motoscafo attualmente a disposizione è in costante avaria per la vetustà del

motore fuoribordo, tanto che in talune circostanze i militari hanno fatto ricorso ai mezzi dei privati;

ritenuto:

che il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, con decreto del 15 giugno 1985 approvò un programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della Marina mercantile da attuarsi nel quadriennio 1986-1989, anche mediante riattamento e adeguamento degli immobili già esistenti o mediante costruzioni su aree e siti demaniali;

che in tale programma del 1985 per il fabbisogno della capitaneria di porto di Trani si prevedeva per il 1988 l'approntamento di 12 vani;

rilevato che il porto di Trani, città turistica, proprio dal 1985 ha avuto un notevole incremento particolarmente nel settore della nautica da diporto, tanto da farne uno dei primi della costa adriatica della Puglia, e che, comunque, a tutt'oggi non ha visto alcuna attivazione per la realizzazione del programma di cui al predetto decreto 15 giugno 1985,

l'interrogante chiede di sapere se, sulla base del fatto che per le lungaggini burocratiche Trani non ha una capitaneria di porto confacente alle necessità della città che, pertanto, deve sostenere le spese di alloggio dei militari, non si ritenga di dover sollecitamente intervenire per dotare Trani di idonei locali e, nel caso, di dover rivedere in aumento il numero dei vani da realizzarsi.

(4-02339)

(26 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa all'attuazione del programma quadriennale 1986-89 per il potenziamento degli uffici periferici della Marina mercantile, con particolare riguardo al porto di Trani. In proposito, si fa presente che il detto programma è in fase di attuazione progressiva.

Infatti, oltre all'apertura del primo cantiere di lavoro (Roma Fiumicino) sono in corso le progettazioni di 46 opere e si prevede di aprire i relativi cantieri entro il 1989. In tale modo saranno impegnate tutte le somme finora stanziate per l'esecuzione del citato programma. Le scelte sinora operate sono state determinate per fronteggiare le esigenze che imponevano soluzioni prioritarie,

Con i nuovi fondi previsti dalla legge finanziaria 1989 verranno posti in essere ulteriori interventi, completando così la quasi totalità delle opere di maggior impegno.

In tali interventi sarà incluso l'ampliamento della sede dell'ufficio locale marittimo di Trani.

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

(7 dicembre 1988)